

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI- G A E T A -
ORDINANZA N. 46/94 DEL 04/08/1994

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

- VISTE le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gaeta:

- n. 22/75 del 07.08.1975;
- n. 27/77 del 14.06.1977;
- n. 42/89 del 30.06.1989;
- n. 58/90 del 07.09.1990;
- n. 65/90 del 05.10.1990;
- n. 29/94 del 09.06.1994;

- RITENUTO necessario regolamentare con un unico provvedimento l'utilizzazione dell'area demaniale marittima in località Porto S.Maria del Comune di Gaeta, dal Piazzale G.Caboto sino all'ingresso del Centro navale della Guardia di Finanza;

- SENTITO per le vie brevi il parere del Comune di Gaeta;

- VISTO il foglio prot.n.5472 in data 16.04.1993, della Capitaneria di Porto di Gaeta, diretto al Comune di Gaeta e per conoscenza alla Regione Lazio - Assessorato LL.PP.;

- VISTA l'allegata planimetria esplicativa che forma parte integrante della presente Ordinanza;

- VISTI gli artt. 17, 30, 54, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo regolamento di esecuzione;

- VISTO l'art.6 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

O R D I N A

- Art. 1 -

La zona demaniale marittima sottostante il ciglio della banchina G.Caboto, evidenziata in colore celeste nell'allegata planimetria, è riservata al parcheggio per motivi di servizio degli automezzi del personale della Capitaneria di Porto di Gaeta e del personale addetto ai servizi portuali, muniti di apposito contrassegno identificativo, rilasciato dal predetto Comando, con l'indicazione degli estremi della presente Ordinanza; all'uopo sarà provveduto all'apposizione di opportuna segnaletica verticale e orizzontale (quest'ultima di colore giallo).

- Art. 2 -

Le aree demaniali marittime banchinate e le aree circostanti gli scali d'alaggio A e B, evidenziate in colore arancione nell'allegata planimetria, sono considerate zone di rispetto nelle quali è tassativamente vietato il transito e la sosta di autoveicoli e motocicli in genere, la sosta di imbarcazioni, carrelli ed invasi, ad eccezione dei mezzi di soccorso e pronto intervento e ciò allo scopo di garantire la sicurezza portuale.

Su tali aree è consentita l'effettuazione di operazioni di caricazione e scarica di imbarcazioni da diporto e pesca ed attrezzature per le stesse, per il solo tempo necessario per tali operazioni.

- Art. 3 -

L'area demaniale marittima, evidenziata in colore giallo nell'allegata planimetria, è adibita ad area pedonale con divieto di sosta per natanti, imbarcazioni, carrelli, invasi e di deposito di attrezzature di qualsiasi genere e natura, nonché con divieto di sosta e transito di qualsiasi autoveicolo e motociclo.

Su tali aree è consentito il solo transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento. E' altresì consentito l'ingresso ed il transito ad automezzi privati al solo scopo di effettuare operazioni di carica e scarica di imbarcazioni da diporto e pesca ed attrezzature per le stesse, per il solo tempo necessario per tali operazioni o per ulteriori esigenze operative di volta in volta esaminate.

- Art. 4 -

L'area demaniale marittima, evidenziata in colore rosa nell'allegata planimetria, è riservata al pubblico uso ed adibita alla sosta di imbarcazioni e natanti.

Le imbarcazioni dovranno sostare mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 50 cm. l'una dall'altra.

Le imbarcazioni potranno sostare su tali aree esclusivamente se depositate su carrelli o invasi allo scopo di facilitarne lo spostamento in caso di pericolo o per motivate esigenze di ordine pubblico. E' tassativamente vietato depositare carrelli, invasi e imbarcazioni fatiscenti, fuori uso o in stato di abbandono o non costantemente utilizzate.

E' altresì consentita in tali zone l'effettuazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria alle imbarcazioni.

Sarà cura ed obbligo dei fruitori di tali spazi provvedere alla pulizia costante degli stessi.

L'area suddetta verrà individuata tramite l'apposizione di opportuna segnaletica orizzontale.

- Art. 5 -

La zona demaniale marittima, evidenziata in colore celeste nell'allegata planimetria, è riservata al parcheggio per motivi di servizio degli automezzi del personale del Centro navale Guardia di Finanza, muniti di apposito contrassegno identificativo, rilasciato dal predetto Comando, di colore verde, con l'indicazione degli estremi della presente Ordinanza; sarà cura del citato Comando provvedere all'apposizione di opportuna segnaletica verticale e orizzontale (quest'ultima di colore giallo).

L'utilizzazione ad uso esclusivo del parcheggio in questione potrà avvenire negli orari e nei periodi seguenti:

- 1° settembre / 30 giugno dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
- 1° luglio / 31 agosto dalle ore 07.00 alle ore 15.30.

- Art. 6 -

Nella zona demaniale marittima, evidenziata in colore verde nell'allegata planimetria, è consentito il transito a senso unico in uscita verso Via Bausan (altezza bar "La Francese") agli auto-

mezzi pubblici e privati, con divieto assoluto di sosta anche temporanea al di fuori degli spazi autorizzati (vedi art.5).

- Art. 7 -

Presso i varchi di accesso, evidenziati in tratteggio di colore viola nell'allegata planimetria (ubicati: in zona antistante il ristorante "La Salute"; per ml. 8,00 a dx e sx della torre faro n.2; in adiacenza dell'ingresso del Centro navale della Guardia di Finanza; in zona antistante, lato mare, il Bar "La Francese") è fatto divieto assoluto di sosta; sarà cura del Comune di Gaeta provvedere a segnalare tale divieto a mezzo di apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

- Art. 8 -

I tratti di specchio acqueo antistanti la banchina evidenziata in colore arancione sull'allegata planimetria sono suddivisi secondo le seguenti destinazioni d'uso:

- Tratto 1-2 : riservato ai mezzi nautici della Capitaneria di Porto Guardia Costiera;
- Tratto 2-3 : riservato ai natanti da diporto;
- Tratto 4-5 : riservato ai natanti da diporto;
- Tratto 6-7 : riservato ai natanti da diporto;
- Tratto 8-9 : riservato ai natanti da diporto;
- Tratto 10-11 : riservato ai natanti da diporto;
- Tratto 11-12 : riservato ai natanti adibiti alla pesca professionale;
- Tratto 12-13 : riservato ai natanti da diporto;
- Tratto 13-14 : riservato ai mezzi nautici della Guardia di Finanza.

Negli specchi acqueei, antistanti sia gli scali d'alaggio A e B che i bigli per alaggio e varo imbarcazioni, come meglio evidenziati in tratteggio rosso nell'allegata planimetria, è fatto divieto di sosta per imbarcazioni e natanti allo scopo di non precludere l'utilizzazione delle suddette strutture logistiche nonchè per consentire le operazioni di carico e scarico presso l'antistante banchina, fatte salve utilizzazioni che non compromettano l'uso degli scali.

Gli invasi degli scali d'alaggio non dovranno essere occupati da imbarcazioni ed attrezzature varie, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di alaggio e varo.

- Art. 9 -

Per l'area demaniale marittima sita tra la sede della Capitaneria di Porto di Gaeta e la banchina di nuova realizzazione (ed esattamente con inizio dal Ristorante "La Salute" e termine presso la Torre faro n.2) sono validi i divieti e la destinazione di cui al precedente art. 3 (divieto di sosta e transito autoveicoli e motocicli, etc. etc.), fatta salva l'utilizzazione per esigenze di servizio della Capitaneria di Porto e ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione Marittima di diversificarne l'utilizzazione in funzione di particolari pubbliche esigenze o in caso di emergenza.

- Art. 10 -

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno perseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 6 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- Art. 11 -

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le seguenti precedenti ordinanze:

- n. 22/75 del 07.08.1975;
- n. 27/77 del 14.06.1977;
- n. 42/89 del 30.06.1989;
- n. 58/90 del 07.09.1990;
- n. 65/90 del 05.10.1990;
- n. 29/94 del 09.06.1994.

- Art. 12 -

Il personale militare delle Capitanerie di Porto e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che entra in vigore a far data dalla sua emanazione.-

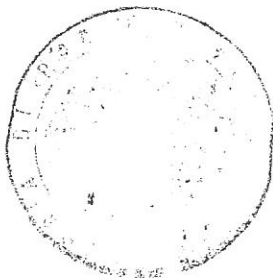
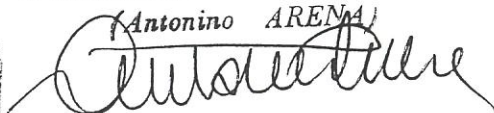
F. A. IL COMANDANTE
C.F. (CP) PIERLUIGI CACIOPPO

**CAPITANERIA DI PORTO
GAETA**

SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE
E' CONFORME ALL'ORIGINALE CHE
SI CONSERVA AGLI ATTI DI UFFICIO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(Antonino ARENA)



COMUNE DI GAETA
PLANIMETRIA SCALA 1:4000
ALLEGATA ALL'ORDINANZA N. _____ DEL _____

AREE IN CONCESSIONE

